

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-300 del 25/01/2022
Oggetto	DLGS 152/06 E SMI. POTENZIALE CONTAMINAZIONE LUNGO IL TRACCIATO DI PROGETTO DEL METANODOTTO RAVENNA-CHIETI, TRATTO RAVENNA - JESI 26" (DN 650) ED OPERE CONNESSE - rif. COMUNE DI CERVIA. COMUNICATORE (EX ART. 245); SNAM RETE GAS SPA. ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 242 E 245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI
Proposta	n. PDET-AMB-2022-307 del 24/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno venticinque GENNAIO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

Oggetto: DLGS 152/06 E SMI. POTENZIALE CONTAMINAZIONE LUNGO IL TRACCIATO DI PROGETTO DEL METANODOTTO RAVENNA-CHIETI, TRATTO RAVENNA - JESI 26" (DN 650) ED OPERE CONNESSE - PORZIONE DEL COMUNE DI CERVIA.  
COMUNICATORE (EX ART. 245, IN QUALITÀ DI SOGGETTO NON RESPONSABILE): SNAM RETE GAS SPA  
ESITO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 242 E 245 DEL D.LGS. 152/06 E SMI, FINALIZZATO ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE

### IL DIRIGENTE

#### VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

#### RICHIAMATI:

- il DM Ambiente n. 31/15 recante "*Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti*";
- il D.Lgs. n. 152/06 recante "*Norme in materia ambientale*" e smi, in particolare l'art. 244 commi 2 e 3 della Parte IV, Titolo V "*Bonifica di siti contaminati*":  

*"2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.*

*3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253".;*
- la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna;

#### DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;

- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

VISTA la nota acquisita agli atti con PG/2021/79753 del 20/05/2021 con cui la Società Snam Rete Gas (C.F. 10238291008) con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7, comunicava ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi che - in occasione della campagna di caratterizzazione delle Terre e Rocce da Scavo (TRS) eseguita lungo il tracciato di progetto del metanodotto in oggetto e realizzata in conformità agli All. 1, 2 e 4 del DPR n. 120/2017, per un loro utilizzo in cantiere ai sensi dell'art.185 c. 1 del D.Lgs. n. 152/06 e dell'art. 24 del DPR n. 120/2017 - si era riscontrata l'esistenza di una potenziale contaminazione in corrispondenza di alcuni punti di prelievo campioni ubicati sul territorio del comune di Cervia (indicando le località con coordinate geografiche espresse secondo sistema WGS 84);

VISTA la nota PG/2021/90028 del 08/06/2021 con cui questo SAC:

- comunicava l'attivazione formale del procedimento ambientale ex art. 242 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- ricordava che ai sensi dell'art. 245 comma 1 del decreto: *"1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili."* L'attivazione in tal senso è infatti riconosciuta all'art. 245 comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 152/06 e smi, il quale dispone: *"2. ...omissis... È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità"*;
- richiedeva al soggetto comunicatore ex art. 245 (Snam Rete Gas spa) di integrare la comunicazione di potenziale contaminazione già agli atti con la trasmissione dei seguenti elementi informativi:
  - modulo A ai sensi della DGR ERom n. 2218/2015, debitamente compilato;
  - planimetria su scala adeguata dell'area di interesse nel comune di Cervia, con puntuale indicazione dei punti di prelievo ed evidenziazione dei punti per i quali era stato rilevato il superamento delle CSC;
  - piano particellare di dettaglio relativo alle particelle nelle quali era stato rilevato il superamento delle CSC, con indicazioni delle rispettive proprietà;

VISTA la nota acquisita agli atti con PG/2021/95862 del 18/06/2021 con cui la Società Snam Rete Gas spa trasmetteva la documentazione integrativa richiesta, confermandosi come *"soggetto NON responsabile della potenziale contaminazione"* nel modulo A ai sensi della DGR ERom n. 2218/2015;

ATTESO che la predetta comunicazione resa ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06 e smi comportava per questo SAC l'attivazione del procedimento amministrativo di competenza, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 245 c. 2 e 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 della L n. 241/90 e smi, l'avvio del procedimento è comunicato ai *"soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire"* (c.d. "soggetti interessati");

DATO ATTO che, sulla base della documentazione trasmessa, le particelle catastali interessate dai rinvenuti superamenti delle CSC risultavano le seguenti: Foglio 31 particella 2 e Foglio 21 particella 13 - comune di Cervia;

DATO ATTO che, al fine di identificare i *"soggetti interessati"* (ex art. 7 L n. 241/90 e smi), questo SAC svolgeva verifiche preliminari in relazione alla storia delle particelle di che trattasi e dei rispettivi intestatari, dalle quali risultava che le aree di interesse siano state intestate a:

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

- SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA BRACCIANTI DI CASTIGLIONE DI CERVIA - dal 28/04/1946 antecedente l'impianto meccanografico del 01/11/1971;
- SOC COOP RESP LIM COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI CON SEDE IN CASTIGLIONE DI CERVIA dal 28/04/1946 al 20/03/1992 - rif. Atto del 28/04/1946 Pubblico ufficiale CANCELLIERE TRIB Sede RAVENNA (RA) Repertorio n. 29 - Voltura n. 5884 in atti dal 30/04/1984;
- COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI COMPRESORIO CERVESE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (CF 00082110396) Sede in CERVIA (RA) - dal 20/03/1992 al 16/12/2004;
- COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI COMPRESORIO CERVESE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI (CF 00082110396) Sede in CERVIA (RA) - dal 16/12/2004 Diritto di: Proprieta' per 1/1;

CONSIDERATO che, con riferimento ai predetti soggetti intestatari, da visure storiche camerali emergeva pertanto che le società citate ai predetti punti 1.+3., per effetto delle operazioni societarie intervenute, fossero confluite nella Società 4. COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI COMPRESORIO CERVESE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI (CF 00082110396);

VISTA la nota PG/2021/103850 del 02/07/2021 con cui questo SAC avviava il procedimento ex art. 245 c. 2 (secondo periodo) del D.Lgs. n. 152/06 e smi, volto all'identificazione del responsabile della potenziale contaminazione e contestualmente - ricordando ai soggetti interessati (ex art. 7 c. 1 della L. n. 241/90 e smi) i propri "Diritti dei partecipanti al procedimento" come descritti all'art. 10 della medesima L. n. 241/90 e smi - richiedeva la trasmissione, entro 30 giorni dal ricevimento, di eventuali memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera b) della L. n. 241/90 e smi;

CONSIDERATO che nei termini previsti la Società Cooperativa Agricola Braccianti Comprensorio Cervese, Soc. Coop. Agricola Per Azioni (CF 00082110396), con nota acquisita agli atti con PG/2021/119460 del 30/07/2021, trasmetteva documentazione pertinente relativa al fatto che:

- i campioni di terreno oggetto di superamento delle CSC risultassero in fregio al canale di bonifica di "Bagno", con una distanza - sia in sponda destra sia in sponda sinistra - di 5÷10 metri dal ciglio canale;
- tale canale di "Bagno" nel corso dell'anno 2014, fosse stato oggetto di una manutenzione straordinaria da parte dell'Ente proprietario del Canale, consistente in intervento di espurgo/risezionamento, che aveva comportato l'asportazione di terreno dal Canale, con deposito del materiale di risulta in fregio al canale, sui terreni adiacenti di proprietà della Cooperativa.
- il materiale di risulta, una volta essiccato, fosse stato lavorato unitamente al terreno sul quale era stato posato, così come previsto dalle norme del Regolamento di Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica.

La Società Cooperativa Agricola Braccianti Comprensorio Cervese rilevava ad ogni buon fine la liceità dell'attività svolta dal Consorzio, espressamente autorizzato alle lavorazioni dalla norma di legge, e la mancanza di qualsivoglia conoscenza della ipotetica potenziale contaminazione a seguito di attività lecita.

RITENUTO pertanto che anche il Consorzio di Bonifica della Romagna dovesse essere considerato soggetto interessato di cui agli artt. 7 e 9 della L. n. 241/90 e smi e che allo Stesso dovessero essere garantiti i medesimi diritti dei partecipanti al procedimento ai sensi dell'art. 10 della L. n. 241/90 e smi;

ATTESO che pertanto questo SAC con nota PG/2021/143012 del 16/09/2021 comunicava l'avvio di procedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto dall'art. 245 c. 2 e art. 244 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi anche al Consorzio di Bonifica della Romagna, con facoltà di trasmettere a questo SAC - entro 30 giorni dal ricevimento della predetta nota di avvio - eventuali memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto (ai sensi del predetto art. 10 comma 1 lettera b) della L. n. 241/90 e smi).

DATO ATTO che nei termini previsti non pervenivano ulteriori memorie/contributi;

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

VISTA la nota PG/2022/4719 del 13/01/2022 con cui questo SAC convocava (ex artt. 14, comma 2 e 14ter della L 241/90 e smi) la Conferenza di Servizi decisoria simultanea in modalità telematica per le valutazioni sullo stato dell'arte del quadro conoscitivo agli atti del procedimento di che trattasi, al termine del quale veniva redatto un verbale condiviso ed approvato dai partecipanti;

SENTITO il Servizio Territoriale ARPAE - per l'ambito di competenza tecnica specifica ed esclusiva e sulla base dei sopralluoghi e delle attività in campo eseguite - in merito alla possibilità di ritenere che gli elementi di fatto e gli esiti dell'indagine, ad oggi conosciuti, costituiscano indizi precisi, sufficienti e concordanti per una logica attribuzione, con ragionevole certezza, sulla base di una valutazione complessiva e di una preponderante evidenza;

SENTITO il Comune, per quanto di competenza a norma dell'art. 244 c.2;

RICHIAMATE e fatte proprie le valutazioni tecnico-istruttorie contenute nel predetto verbale di CdS decisoria (assunto agli atti con PG/2022/10303 del 24/01/2022);

Visto l'art. 244, ed in particolare il 3° comma che dispone *“l'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'art. 253.”*;

Vista la documentazione agli atti;

DATO ATTO CHE, come previsto dall'art. 244 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e smi sopraccitato, questo SAC - supportato dal proprio Servizio Territoriale (per l'ambito di competenza tecnica specifica ed esclusiva) - ha svolto le valutazioni istruttorie di competenza sulla documentazione agli atti e non ha ricevuto ulteriori informazioni utili o pertinenti da parte del Comune territorialmente competente;

RITENUTO che dall'esame dei documenti agli atti siano emersi i seguenti elementi:

- sulla base delle documentazione agli atti e della memoria pervenuta si osserva che, a parte i n. 2 sondaggi di cui all'oggetto per i quali è stato rilevato il superamento delle CSC, in tutti gli altri punti indagati da SNAM Rete Gas lungo il tracciato passante nel territorio del comune di Cervia non sono state rilevate anomalie;
- la peculiare ubicazione dei n. 2 punti l'uno in sponda destra e l'altro in sponda sinistra al canale di bonifica di "Bagno", entrambi a distanza di pochi metri, unitamente alla nozione degli avvenuti interventi di manutenzione straordinaria del 2014 (espurgo/risezionamento del canale, con asportazione e deposito del materiale di risulta in fregio al canale, sui terreni adiacenti) possono ragionevolmente far ipotizzare un possibile collegamento tra i due eventi, rafforzato dal fatto che il materiale di risulta - una volta essiccato - sia stato lavorato unitamente al terreno sul quale era stato posato, così come previsto dalle norme del Regolamento di Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica;
- si evidenzia ad ogni buon fine come tali attività di manutenzione straordinaria siano state eseguite a norma delle vigenti disposizioni di legge e che, ovviamente, non vi fosse alcun elemento conoscitivo circa una ipotetica potenziale contaminazione del materiale di risulta;
- atteso che possa essere ravvisabile un eventuale collegamento tra le due situazioni sopra emarginate (per il quale in ogni caso non si dispone di evidenze tali da supportare l'esistenza di un nesso causale con una probabilità superiore al 50%), non si ravvisano le condizioni per poter ritenere che il Consorzio di Bonifica della Romagna abbia avuto una condotta eziologicamente rilevante né a livello commissivo né a livello omissivo con riferimento alla potenziale contaminazione riscontrata;

CONSIDERATO CHE - secondo la giurisprudenza più consolidata formatasi sul punto:

- sotto il profilo causale - in campo amministrativo ambientale non può non valere la regola, codificata nel processo civile (Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581) del *“più probabile che non”*, nota anche come *“regola della preponderanza dell'evidenza”* o *“del più probabile riscontrabile in via presuntiva”*. Secondo tale regola, ai sensi degli art. 40 e 41 c.p., un evento è da considerarsi causa di

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

un altro se, ferme restando le altre condizioni, il secondo non si sarebbe verificato in assenza del primo (TAR Lombardia (BS), Sez. I, 26 marzo 2012, n.489);

- il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve quindi essere accertato applicando la regola probatoria del *"più probabile che non"* e il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I - 13 maggio 2011, n. 318).
- in materia di individuazione di responsabilità ambientale la giurisprudenza ha recentemente concluso nel senso per cui alla luce dell'esigenza di effettività della protezione dell'ambiente, ferma la doverosità degli accertamenti indirizzati a individuare con specifici elementi i responsabili dei fatti di contaminazione, l'imputabilità dell'inquinamento può avvenire per condotte attive ma anche per condotte omissive e la prova può essere data in via diretta od indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 Cod. civ., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi e precisi e concordanti (es. rinvenimento nel terreno inquinato di sostanze facenti parte del ciclo produttivo di un'azienda che insista in quel luogo) che inducano a ritenere verosimile, secondo l'*"id quod plerumque accidit"*, che sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori (Cons. Stato, Sez. V, 16.6.09, n. 3885; in termini, TAR Toscana 27.10.10 n.6538);
- per affermare il legame causale esistente tra il fenomeno di potenziale contaminazione ed il comportamento commissivo o omissivo del/i soggetto/i *"non è necessario raggiungere un livello di probabilità (logica) prossimo a uno (cioè la certezza), bensì è sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore della metà (cioè del 50%)"* (TAR Emilia Romagna, 15 febbraio 2017, n. 125) ed è *"è sufficiente che l'effettiva esistenza del nesso ipotizzato sia più probabile della sua negazione: è, in altre parole, sufficiente che la validità dell'ipotesi eziologica sia superiore al cinquanta per cento"* (Consiglio di Stato - sentenza 8 ottobre 2018 n. 5761);

RITENUTO che dall'esame dei documenti agli atti non siano emersi gli elementi necessari e sufficienti per l'individuazione del responsabile della contaminazione di che trattasi;

DATO ATTO che, trattandosi di evento isolato, di origini ignote, risalente nel tempo ed accaduto in area pubblica e non presidiata, non si dispone di elementi utili ad un supplemento di istruttoria;

Vista la documentazione agli atti e richiamate le predette valutazioni;

INFORMATO che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Collaboratore Tecnico professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

### DISPONE

1. DI DARE ATTO che - secondo la regola probatoria del *"più probabile che non"* (Consiglio di Stato n.3465/2014 e n. 2532/2012) e del nesso causale un grado di probabilità maggiore della metà (cioè del 50%) (TAR Emilia Romagna, n. 125/2017, Cons. di Stato – Sentenza n. 5761 del 2018) - sulla base della documentazione agli atti e delle indagini svolte non è stato possibile identificare il/i responsabile/i della potenziale contaminazione in oggetto emarginata.
2. DI DARE ATTO, ad ogni buon fine, che la Società Snam Rete Gas - nell'ambito del *"Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo"* presentato all'interno della procedura di VIA Ministeriale del progetto *"Rifacimento metanodotto Ravenna-Chieti tratto Ravenna-Jesi ed opere connesse"* (conclusasi positivamente con prescrizioni con Decreto di VIA n. 10 del 11/01/2021) - ha già indicato che le terre e rocce da scavo derivanti dalle attività connesse al rifacimento del metanodotto in oggetto che non

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

possono essere qualificabili come sottoprodotto (*i.e. con superamenti delle CSC*) verranno classificate come rifiuti e - come tali - gestite mediante conferimento presso idonei impianti autorizzati, fermo restando che la Stessa potrà intervenire nell'area di interesse unicamente al momento della definizione del cronoprogramma di dettaglio del cantiere relativo al tracciato di competenza regionale (che verrà autorizzato da ARPAE).

3. DI TRASMETTERE, ove possibile a mezzo PEC, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati di cui all'art. 7 c. 1 della L. n. 241/90 e smi per la procedura di cui all'oggetto per quanto di competenza.

Il presente provvedimento viene comunicato alla proprietà anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 253 del D.Lgs n. 152/06 e smi.

4. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- a fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Fabrizio Magnarello*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**